

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED AGRICOLTURA
DI NAPOLI



*Regolamento Generale
della Borsa merci di Napoli*

[approvato con D. M. del 22 - XI - 1954]

G. U. n. 281 del 7 - XII - 1954

Arti Grafiche "Adriana" - Napoli

MERCATO DELL' EFFETTIVO

Capo I - ISTITUZIONE, SCOPO E VIGILANZA

Art. 1

La Borsa Merci di Napoli ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16-7-1951 è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con R. D. 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2

La Borsa è il luogo d'incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse Valori.

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Napoli può istituire speciali Sezioni della Borsa Merci, funzionanti in base ad appositi regolamenti deliberati dalla Camera stessa.

Art. 3

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria e del Commercio e della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Napoli.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura ed i funzionari della stessa, a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'Industria e del Commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con R. D. 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Capo II - LA DEPUTAZIONE

Art. 5

La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'Industria e il Commercio e durano in carica un anno. La nomina di quattro dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata all'attività della Borsa.

Art. 6

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il Presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al Ministro per l'Industria ed il Commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

Capo III - IL COMITATO DI BORSA -

Art. 8

Un comitato, nominato annualmente dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, ha il compito:

- 1) di vigilare affinché i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;
- 2) di denunciare alla Deputazione di Borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
- 3) di sovrintendere alla polizia della borsa nell'assenza della deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;
- 4) di proporre alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura la formazione di contratti tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrari;
- 5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione dei listini di Borsa di cui all'art. 26;
- 6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al Sindacato dei mediatori.

Art. 9

Il numero dei membri del Comitato di Borsa è determinato dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti tra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente.

Capo IV - INGRESSO IN BORSA

Art. 10

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chiedi di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11

La Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca della esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

Capo V - LA MEDIAZIONE

Art. 14

L'esercizio della pubblica mediazione è regolato dalle norme contenute nella legge 20 marzo 1913 n. 272 ed annesso regolamento approvato con R. D. 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 15

Il deposito cauzionale da versare dai pubblici mediatori ai sensi dell'art. 23, punto 4° della citata legge n. 272, è fissato nella misura di lire trentamila (L. 30.000).

Art. 16

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura ed alla Deputazione di Borsa, tutte le informazioni relative alla attività da essi svolta in Borsa,

Art. 17

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti dalle tabelle che saranno all'uopo stabilite dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Capo VI - LE CONTRATTAZIONI

Art. 18

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni ed agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 19

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compravendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione, o in base a certificato di origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti merci e servizi, nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 20

Le compravendite coattive e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità della esecuzione.

Art. 21

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di Borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'Industria e del Commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della borsa a determinati giorni della settimana.

Capo VII - LE CONSEGNE, I PAGAMENTI E LA COSTITUZIONE IN MORA

Art. 22

Per i contratti conclusi nella Borsa e con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola "immediato", o "prontissimo", essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola "pronto", i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 23

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto di coprirsi in danno.

Art. 24

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi o a date determinate le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione parziale, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

Capo VIII - IL LISTINO DI BORSA

Art. 25

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa.

Art. 26

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di Borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più Commissioni presieduta ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Art. 27

La Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La Camera stessa cura la pubblicazione del listino.

Capo IX - COMPONENTO DELLE CONTROVERSIE

Art. 28

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengono diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori ed hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Capo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Debbono essere costantemente affissi in Borsa:

- a) il calendario di Borsa e l'orario delle riunioni;
- b) una copia del presente Regolamento ed una copia di ciascuno dei regolamenti speciali prescritti per le varie operazioni;
- c) l'elenco dei componenti la Deputazione ed il Comitato di Borsa;
- d) l'elenco degli operatori.

Copia di tali documenti deve essere tenuta a disposizione del pubblico nell'Ufficio del Comitato.

Art. 30

Per quanto non è esplicitamente stabilito nel presente Regolamento hanno vigore le disposizioni della legge sulle Borse di Commercio, del 20 marzo 1913, n. 272, del relativo Regolamento Generale, dei Regolamenti Speciali della Borsa Merci di Napoli, nonché i provvedimenti di volta in volta emanati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Napoli.

Roma, addì 22 novembre 1954

Il Ministro:
VILLABRUNA